

## REGOLAMENTO (CE) N. 1738/94 DELLA COMMISSIONE

del 15 luglio 1994

che modifica il regolamento (CEE) n. 2456/93 recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio riguardo alle misure generali e alle misure speciali d'intervento nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1096/94 della Commissione<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2456/93 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 3402/93<sup>(4)</sup>, ha definito, in particolare negli allegati V e VII, le disposizioni e le specifiche applicabili alle carcasse, alle mezzene e ai quarti, da un lato, e, dall'altro, al disossamento delle carni d'intervento; che, in seguito ad errori materiali, è necessario correggere le disposizioni relative al termine di refrigerazione delle carcasse, delle mezzene e dei quarti, nonché quelle relative al disossamento del taglio, detto «petto di intervento»;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 2456/93 è modificato come segue:

1. nell'allegato V, punto 5, i termini «24 ore» sono sostituiti dai termini «48 ore»;
2. nell'allegato VII, punto 2.1.3, alla fine del primo capoverso sono aggiunti i seguenti termini «così come il grasso sotto lo sterno».

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dalla seconda gara del mese di luglio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 1994.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

<sup>(2)</sup> GU n. L 121 del 12. 5. 1994, pag. 9.

<sup>(3)</sup> GU n. L 225 del 4. 9. 1993, pag. 4.

<sup>(4)</sup> GU n. L 310 del 14. 12. 1993, pag. 3.